

**Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti***Il Dirigente Responsabile del Servizio***Gabriele Squintani**

	TIPO	ANNO	NUMERO
Reg.	PG	2009	157567
del		10-07-09	

LLP/lp

Let. n. 810

RESPONSABILI ADSPV  
AUSL EMILIA-ROMAGNADIRETTORI SANITA' ANIMALE  
AUSL EMILIA-ROMAGNAE p.c. MINISTERO DELLA SALUTE, DEL  
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DGSA  
UFFICIO IIICOORDINATORE SEZIONI REGIONALI  
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E  
DELL'EMILIA-ROMAGNA

C.E.R.E.V

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA  
SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALIASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
SETTORE AVICOLOUNA  
AVITALIA  
AERAV  
AISAD

LL.SS.

**Oggetto: Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di prevenzione dell'influenza aviaria a bassa patogenicità. Precisazioni e integrazioni provvedimento prto. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009**Viale Aldo Moro 21 – 40127 – Bologna Tel 051/5277455-6 - Fax 051/5277064  
e-mail: [segrvet@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrvet@regione.emilia-romagna.it)

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno DP			Classif. 3548	600	120	10	20		Fasc. 2009	10	

Si invia in allegato la nota del Ministero prot. DGSAFV/12810/P-I.8.d/108 del 9/07/09 di pari oggetto.  
Per quanto riguarda il punto 1 di tale nota relativo alle misure su fiere, mostre e mercati avicoli, si precisa che a seguito di valutazione del rischio svolta in collaborazione del CEREV si ritiene, al momento attuale, di potere autorizzare:

- a. i mercati nei quali sia presente un solo operatore con vendita di avicoli, compreso il pollame, a condizione che sia titolare di posto fisso e che siano rispettate le condizioni previste delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 87/04 e n. 242/04;
- b. gli eventi espositivi che si svolgono in province diverse da quelle dove sono in vigore zone di restrizione se rispettano le condizioni previste dalla nota PG/2008/182569 del 28/07/08 qualora comprendano esclusivamente la presenza di uccelli da affezione da gabbia e da voliera provenienti da allevamenti al chiuso. Diversamente rispetto a quanto previsto dalla nota richiamata sopra, la deroga viene estesa anche ai piccioni, ma vengono escluse tutte le altre specie che rientrano nel pollame.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di effettuare controlli puntuali per verificare il rispetto delle misure indicate.


Si intende anche precisare che si considerano ancora valide le deroghe di cui al punto 2 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151/06 rilasciate dal CEREV; non quindi necessario che gli interessati ripresentino la domanda.

Al fine però di potere segnalare al Ministero le deroghe concesse, così come richiesto nella nota da loro sopra citata, si chiede a codeste Aziende USL di trasmettere a questo servizio all'indirizzo [loli@regione.emilia-romagna.it](mailto:loli@regione.emilia-romagna.it) il file inviato unicamente per posta elettronica contenente le seguenti informazioni:

- comune e frequenza di svolgimento dei mercati che, nel rispetto delle condizioni sopra riportate, svolgono attività di vendita di volatili;
- le manifestazioni che prevedono la partecipazione di volatili da gabbia e da voliera o piccioni indicando comune e giorno/i di svolgimento.

Per quanto riguarda il punto 2 della nota del Ministero, relativo alla movimentazione dei tacchini da allevamenti industriali, si ritiene che l'interpretazione corretta sia che il passaggio "Nei territori delle Regioni di cui al punto 1" sia da riferirsi al punto 1 della stessa nota del 9 luglio e non a quello della nota del 3 luglio. Di conseguenza che il controllo sui tacchini prima della partenza da allevamenti industriali sia obbligatorio per Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto.

Cordiali saluti.

Gabriele Squintani  


120



# Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario

Regione Emilia-Romagna  
Direzione Generale Sanità  
e Politiche Sociali

Uff. III

Assessorati alla Sanità delle  
Regioni e Province Autonome

	compilato	generato
SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AGS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OSP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PRC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ECS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UFS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E.p.c.

Commissione Europea  
D.G. SANCO

IZS delle Venezie

I.ZZ.SS.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

ITALRAP

Associazioni di categoria

LORO SEDI

Prot. N. 157562  
Data 10-07-09

PROT. DGSAFV.III/ 12840 /P- I.8.2/108

09 LUG. 2009

Oggetto :Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di prevenzione dell'influenza aviaria a bassa patogenicità. Precisazioni e integrazioni provvedimento prot. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009.

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGSAFV.III/8632/P-I.8.d/108 del 7 maggio 2009 recante "Influenza aviaria – Comunicazione sieropositività riscontrate sul territorio nazionale – Intensificazione attività di sorveglianza";

VISTO il provvedimento prot. DGSA.III/11384 del 16 giugno 2009, modificato e integrato con nota prot. DGSA.III/11536 del 18 giugno 2009, con la quale sono state disposte alcune misure urgenti e temporanee in relazione alle evidenze epidemiologiche in alcune Regioni del Nord;



VISTO il provvedimento prot. DGSA.III/12464 del 3 luglio 2009, recante la revoca delle Misure sanitarie integrative e temporanee in materia di prevenzione dell'influenza aviaria a bassa patogenicità di cui al precedente considerando;

RILEVATE le richieste di chiarimento e modifica pervenute dalle Regioni interessate e dalle Associazioni di categoria delle filiere avicole;

CONSIDERATO che in ogni caso tutte le attività di sorveglianza suppletive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti sono finalizzate a circoscrivere l'infezione e ripristinare i flussi commerciali della filiera avicola;

SENTITO il Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

#### SI DISPONE

1. Il punto 2 del provvedimento prot. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009 è così modificato:

"Nei territori delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto sono vietate fiere, mostre e mercati avicoli. In deroga al presente divieto le medesime Regioni possono, concedere autorizzazioni, volta per volta, tenendo in considerazione la tipologia dell'evento, la situazione epidemiologica e l'analisi del rischio. Le deroghe concesse devono essere comunicate per conoscenza alla scrivente Direzione e al Centro di Referenza nazionale per l'influenza aviaria ai seguenti indirizzi di posta elettronica : [p.bessi@sanita.it](mailto:p.bessi@sanita.it) e [lbonfanti@izsvenezie.it](mailto:lbonfanti@izsvenezie.it)."

2. Il punto 3 del provvedimento prot. DGSA-12464-P del 3 luglio 2009 è così modificato:

"Nei territori delle Regioni di cui al precedente punto 1, la movimentazione di animali da allevamenti industriali di tacchini, sia da vita sia da macello, è consentita se gli stessi animali sono sottoposti a controllo sierologico e virologico (20 tamponi tracheali e 20 prelievi di sangue distribuiti nelle varie unità produttive) nei 5 giorni precedenti il primo carico.

Nel caso in cui si tratti di allevamenti accasati a sessi misti, il predetto controllo dovrà essere effettuato nei 5 giorni precedenti il primo carico delle femmine e, successivamente, nei 5 giorni precedenti il primo carico dei maschi.

L'esito favorevole delle prove dovrà essere riportato nel documento di trasporto degli animali (Mod.4) sezione E."

3. Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli diversi da quelli industriali, le Regioni e Province Autonome, sulla base della valutazione del rischio e tenendo in considerazione la situazione epidemiologica territoriale, possono disporre specifici controlli e misure sanitarie supplementari. Disposizioni prese in tal senso, devono essere comunicate alla scrivente Direzione e al Centro di Referenza nazionale per l'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

*Lesani F.*

u. santucci  
n. santini  
p. bessi

*[Handwritten signature]*